
Oggetto: Disposizioni di Vigilanza OBG: risposta alla consultazione

Priorità: Alta

Gentili signori,
Di seguito la risposta di UniCredit SpA al documento di consultazione in oggetto.

Chiarimenti in merito alle modifiche relative alla Sezione II paragrafo 5 (Controlli dell'emittente e dell'Asset Monitor)

Con riferimento alle modifiche relative alla Sezione II paragrafo 5 (Controlli dell'emittente e dell'Asset Monitor) si pongono all'attenzione di Codesto Spettabile Istituto le seguenti richieste di chiarimento.

In primo luogo, la revisione delle predette previsioni delle disposizioni di vigilanza ha, secondo quanto indicato dal documento di consultazione, lo scopo di precisare che la verifica dei rapporti di loan to value previsti dal DM 310/2006 come requisiti di idoneità dei crediti ipotecari deve essere effettuata in concomitanza con l'aggiornamento dei valori immobiliari e con la medesima periodicità indicata per tale aggiornamento. Di conseguenza le modifiche in consultazione sono volte a indicare espressamente che il rispetto dei livelli di loan to value deve essere verificato non solo in sede di cessione iniziale ma anche di volta in volta in occasione di tale aggiornamento periodico con riferimento ai valori registrati alla data di verifica. In tale contesto, le disposizioni di vigilanza in consultazione impongono alla banca emittente di adottare una delle seguenti misure alternative laddove, ad esito delle predette verifiche, il rapporto di loan to value non fosse più rispettato:

(i) escludere i crediti non idonei dal cover pool e, se necessario per rispettare i livelli minimi di collateralizzazione, sostituire tali crediti con altri attivi idonei; ovvero

(ii) ridurre la quota di finanziamento computabile ai fini del rapporto minimo di collateralizzazione in modo da ricondurre il rapporto di loan to value nei limiti del massimo consentito.

A tal proposito, si richiede a Codesto Spettabile Istituto se i riferimenti ai concetti di "livelli minimi di collateralizzazione" e "rapporto minimo di collateralizzazione" contenuti nel paragrafo (b) delle disposizioni di vigilanza in commento siano da intendersi ai "livelli minimi di collateralizzazione" / "rapporto minimo di collateralizzazione" previsti dal DM 310/2006 ovvero siano da estendersi anche ai livelli di ulteriore overcollateralizzazione di regola previsti contrattualmente nei programmi di emissione delle banche italiane allo scopo di ottenere l'assegnazione alle OBG di un rating creditizio superiore a quello della banca emittente.

Si invita altresì Codesto Spettabile Istituto ad utilizzare nelle disposizioni in commento una terminologia univoca per identificare tali vincoli di collateralizzazione minima specificando in maniera esplicita, come fatto in altre sezioni delle disposizioni di vigilanza, se tale sia riferibile solo al rapporto minimo previsto dal DM 310/2006 ovvero anche agli ulteriori vincoli di overcollateralizzazione previsti contrattualmente.

In secondo luogo, le disposizioni di vigilanza in consultazione estendono le verifiche delle funzioni di controllo interno anche al requisito di disclosure richiesto dall'articolo 129 paragrafo 7 della CRR per il riconoscimento del trattamento preferenziale dei covered bond.

Per quanto riguarda invece le possibilità operative degli emittenti in caso di superamento del rapporto di LTV (esclusione/sostituzione vs. riduzione quota computabile), si segnala che l'applicazione di tale previsione al calcolo dei test "Interest Coverage Ratio" e "Net Present Value" risulta nella pratica operativa piuttosto problematica, salvo il ricorso ad approssimazioni. Al riguardo, si ritiene opportuno che l'Autorità di Vigilanza valuti la possibilità di restringere l'ambito di applicazione della norma al solo "Nominal Value Test".

Il documento di consultazione precisa che è attribuito, tra gli altri, all'organo con funzione di gestione l'onere di assicurare che la funzione di controllo interno (ed, in particolare secondo la terminologia adottata nelle disposizioni di vigilanza, le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi) dell'emittente verifichi, con periodicità almeno semestrale, la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori (oltre agli altri controlli di regolarità delle operazioni previsti dalla normativa). A tal proposito si richiede a Codesto Spettabile Istituto di chiarire se la responsabilità per svolgimento delle predette attività di verifica sia, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, attribuita all'organo con funzione di gestione (che potrà fissare le linee guida dell'attività di verifica che sarà in concreto eseguita dalle strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca) ovvero all'organo con funzione di controllo.

Infine con riferimento alle informazioni di cui dare disclosure ai sensi dell'articolo 129 paragrafo 7 della CRR, si richiede se tali informazioni debbano essere fornite su base aggregata ovvero su base loan to loan e qualora siano fornite su base aggregata ci siano discrezionalità da parte dell'emittente nella scelta della modalità di rappresentazione più opportuna che segua gli standard di mercato già seguiti nella compilazione del report agli investitori predisposto per tali tipi di operazione.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

*This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
Thank you!*